

GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
 DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì); 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il martedì e il giovedì); 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 398.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS
 Pag. 3

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 399.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.
 Pag. 4

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 400.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.
 Pag. 5

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 401.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
 Pag. 6

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 402.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 Pag. 7

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 403.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria
 Pag. 7

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 404.

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi
 Pag. 9

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1987, n. 405.

Misure urgenti per il personale della scuola
 Pag. 9

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321.
 Pag. 11

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**

DECRETO 8 aprile 1987.

Autorizzazione all'emissione, nel 1988, di carte-valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche Pag. 12**Ministero della pubblica istruzione**

DECRETO 27 luglio 1987.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra le università e il Centro universitario sportivo italiano Pag. 13**Ministero dell'interno**

DECRETO 21 settembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello . . . Pag. 14**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare** Pag. 14**Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Camerino ad accettare una donazione . . .** Pag. 14**Ministero del tesoro:****Media dei cambi e dei titoli del 29 settembre 1987.** Pag. 15**Smarrimento di ricevute di debito pubblico.** Pag. 17**Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette** Pag. 17**Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale** Pag. 17**Ministero per i beni culturali e ambientali:****Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Ing. Carlo Maurilio Lerici»** Pag. 29**Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Giovanni Spadolini - Nuova antologia», in Firenze** Pag. 29**Approvazione del nuovo statuto dell'«Accademia marchigiana di scienze, lettere e arti», in Ancona** Pag. 29**Approvazione del nuovo statuto della società «Gabinetto di lettura di Este», in Este** Pag. 29**Autorizzazione all'associazione «Lega nazionale di Trieste», in Trieste, ad accettare un legato** Pag. 29**Autorizzazione alla fondazione «Don Primo Mazzolari», in Bozzolo, ad acquistare un immobile** Pag. 29**CONCORSI ED ESAMI****Ministero della pubblica istruzione:****Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi delle Marche** Pag. 30**Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso la Biblioteca di documentazione pedagogica, in Firenze.** Pag. 30**Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna** Pag. 30**CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA** Pag. 30

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI 3 ottobre 1987, n. 398.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

è premessa la seguente rubrica:

«(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari».

All'articolo 2:

è premessa la seguente rubrica:

«(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:

a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successive lettere;

b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai

trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. (Sanzioni). — 1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6».

All'articolo 3 è premessa la seguente rubrica:

«(Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali)».

All'articolo 4 è premessa la seguente rubrica:

«(Criteri per le contribuzioni)».

All'articolo 5:

è premessa la seguente rubrica:

«(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)»;

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 6 è premessa la seguente rubrica:

«(Copertura finanziaria)».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1° aprile 1987, n. 130, e 1° giugno 1987, n. 210 e n. 211.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1311):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (FORMICA) il 3 agosto 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 agosto 1987 con pareri delle commissioni III, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1987.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 16, 23 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 462):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 28 settembre 1987 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 1° ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1987.

87G0612

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 399.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d), non può superare il venticinque per cento del contributo totale».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

All'articolo 6, comma 1, quinto capoverso, le parole: «La Direzione generale delle miniere» *sono sostituite dalle seguenti:* «La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246,».

L'articolo 9 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1312):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 3 agosto 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 4 agosto 1987 con parere delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 agosto 1987.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 16 settembre 1987.

Esaminato in aula il 22 settembre 1987 e approvato il 23 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 456):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 28 settembre 1987 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1987.

87G0613

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 400.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredi ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonché per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto».

All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari» sono aggiunte le seguenti: «e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986».

All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

L'articolo 8 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1º aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1313):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 3 agosto 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 4 agosto 1987 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 16 settembre 1987.

Esaminato in aula il 23 settembre 1987 e approvato il 24 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 460):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 settembre 1987 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1987.

87G614

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 401.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, recante interventi in materia di riforma del processo penale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 2, le parole: «con imprese operanti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «con imprese aventi sede legale in Italia».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La microfilmatura è richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato».

All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «purché aventi sede legale in Italia».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «servizi specialistici» sono aggiunte le seguenti: «aventi i requisiti di cui all'articolo 1»;

al comma 2, le parole: «alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «ad una delle imprese convenzionate».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Segreto d'ufficio*). — 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione.

2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 373 del codice penale».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1º aprile 1987, n. 129, e 2 giugno 1987, n. 214.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1314):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 3 agosto 1987.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 agosto 1987 con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 22 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 459):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 settembre 1987 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1987.

87G0615

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 402.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 aprile 1987, n. 146, e 8 giugno 1987, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1319):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro dell'interno (FANFANI) il 4 agosto 1987.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali), e XI (Lavoro), in sede referente, il 4 agosto 1987 con pareri delle commissioni II, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede referente, il 23 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 463):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 settembre 1987, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1987.

87G0616

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 403.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della

riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria, e convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Dal 1° luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.

4-ter. Dal 1° luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti

4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le somme riscosse a partire dal 1° novembre 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 48 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione Sicilia».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986» sono sostituite dalle seguenti: «hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987»;

al comma 3, le parole: «31 dicembre 1987» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1988».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri».

All'articolo 7, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle minori entrate recate dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, valutate per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 10 miliardi, si fa fronte mediante la riduzione dell'aggio di cui all'articolo 3, comma 1».

All'articolo 8, il comma 2 è soppresso.

2. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, è prorogato al 31 gennaio 1988.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23, 16 aprile 1987, n. 142, e 8 giugno 1987, n. 221, non convertiti in legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1320):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro delle finanze (GAVA) il 4 agosto 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 4 agosto 1987 con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 16, 17, 22 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 464):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 28 settembre 1987 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1987.

87G0617

LEGGE 3 ottobre 1987, n. 404.

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1321):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro del commercio con l'estero (RUGGIERO) il 4 agosto 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 agosto 1987 con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 settembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 23 settembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 457):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 28 settembre 1987 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 1º ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1987.

87G0618

DECRETO-LEGGE 1º ottobre 1987, n. 405.

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 1987-1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-1987 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-1988 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti che abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nel medesimo anno scolastico 1986-1987, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio

in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-1987 e siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, a tutte le operazioni relative ai docenti di ruolo, nonché, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle nomine del personale da destinare all'estero a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-1987, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, ed agli assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori degli istituti di istruzione artistica, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

6. Il personale docente supplente annuale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti ha titolo a chiedere il mantenimento in servizio, rispettivamente presso un altro conservatorio di musica o un'altra accademia di belle arti, con priorità rispetto al conferimento di nuove supplenze annuali, nel caso in cui non possa ottenere il mantenimento in servizio nell'istituzione in cui ha prestato insegnamento nell'anno scolastico 1986-1987. Nel caso di concorrenza di più aspiranti al medesimo posto, ha titolo al mantenimento in servizio l'aspirante con punteggio più elevato sulla base della graduatoria in cui ciascuno era inserito per l'anno scolastico 1986-1987.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-1988 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale, sono costituite di norma con non più di 25 alunni e con non meno di 15, anche in relazione alle particolari situazioni dipendenti dalla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche e dall'esigenza di assicurare in ogni caso il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone disagiate.

2. Per la determinazione del numero minimo di alunni per le sezioni di scuola materna resta fermo il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché costituite con meno di 15 alunni.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

5. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati, le sessioni riservate possono essere svolte a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-1982, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 anche dell'anno scolastico 1981-1982 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982, un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-1982 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-1987, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-1987, con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

5. La norma di cui al comma 3 non si applica ai concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed espletati entro il termine dell'anno scolastico 1985-1986.

6. È prorogata di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, indetti con decreto ministeriale 29 dicembre 1984 e non ultimati entro il termine dell'anno scolastico 1986-1987.

7. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, di cui all'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è prorogata di un anno, per i concorsi che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1986-1987. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

Art. 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-1987, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

Art. 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, e ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-1988.

Art. 7.

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1987

Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 35

87G0611

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 321, recante: «Misure urgenti per il personale della scuola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1987.

87A8809

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 aprile 1987.

Autorizzazione all'emissione, nel 1988, di carte-valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folklore italiano»;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il lavoro italiano per il mondo»;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 1985, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I problemi del nostro Paese e del nostro tempo»;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'adozione, a partire dal 1986, per la serie di francobolli di cui al precedente capoverso, della nuova denominazione «Il nostro tempo»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, a partire dal 1987, di una serie di francobolli ordinari da realizzare

nel corso di più anni avente come tematica «Lo sport italiano», nonché l'adozione, per le serie di francobolli ordinari «Il folklore italiano» ed «Il lavoro italiano per il mondo», rispettivamente, delle nuove denominazioni «Il folklore italiano» e «Il lavoro italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1988, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il nostro tempo», «Lo sport italiano», «Il folklore italiano», «Il lavoro italiano»;

Riconosciuta altresì l'opportunità di emettere, a partire dal 1988, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Cinema, teatro, televisione»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1700 del 3 febbraio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nel 1988, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il nostro tempo», «Lo sport italiano», «Il folklore italiano», «Il lavoro italiano».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Cinema, teatro, televisione».

Art. 3.

I valori e le caratteristiche dei francobolli di cui agli articoli precedenti verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1987

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1987
Registro n. 35 Poste, foglio n. 386*

87A8539

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 27 luglio 1987.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra le università e il Centro universitario sportivo italiano.

**IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vista la legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 429, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 15 ottobre 1986, ed in particolare l'art. 6, comma secondo, che prevede, per la realizzazione delle attività sportive, l'affidamento delle stesse ad enti legalmente riconosciuti che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale, mediante convenzione da stipulare sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione;

Udito il parere n. 1202/87 espresso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in data 3 giugno 1987, in merito al predetto schema-tipo di convenzione;

Considerato che è necessario procedere all'approvazione del predetto schema-tipo di convenzione per l'attuazione e la realizzazione delle attività suindicate e che il Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) è attualmente l'unico ente legalmente riconosciuto che persegue come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'unito schema-tipo di convenzione tra le università e il Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) per la utilizzazione dei fondi, di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429, destinati alle iniziative ed attività sportive universitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE

Al fine di consentire la gestione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori, per la parte relativa all'attività sportiva, in conformità a quanto previsto dalla legge 3 agosto 1985, n. 429, e dal regolamento di esecuzione adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 15 ottobre 1986, l'Università degli studi di

....., rappresentata dal rettore pro-tempore prof., ed il Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.), unico ente attualmente riconosciuto, per lo svolgimento di attività sportive sul piano nazionale ed internazionale, rappresentato dal sig., presidente del C.U.S.I., in conformità alle deliberazioni adottate rispettivamente del consiglio di amministrazione dell'Università di nella seduta del e dal comitato centrale del C.U.S.I. nella seduta del, entrambe allegate alla presente convenzione, convengono quanto segue:

Art. 1.

L'Università di affida al C.U.S.I. la realizzazione delle attività finanziate con la legge 3 agosto 1985, n. 429, in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione. La realizzazione delle predette attività è svolta dal C.U.S.I., per il tramite dei suoi organi periferici (C.U.S. locali), che ne assumono la piena responsabilità assieme al C.U.S.I., sotto la vigilanza del Comitato per lo sport universitario istituito con la legge 28 giugno 1977, n. 394.

Art. 2.

Il fondo di cui all'art. 1, con delibera del consiglio di amministrazione, è destinato alla realizzazione di una o più delle seguenti iniziative che possono essere pluriennali e nella misura per ciascuna indicata:

gestione, manutenzione, potenziamento, costruzione di impianti sportivi e manifestazioni sportive ai vari livelli (1).

Art. 3.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 2, il C.U.S.I., tramite il C.U.S. locale, presenta proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario.

Il consiglio di amministrazione, subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo, sentito il Comitato per lo sport, adotta le definitive determinazioni in ordine all'utilizzazione del fondo all'uopo disponibile.

Art. 4.

In relazione a ciascuna delle iniziative deliberate ai sensi dell'art. 3, il C.U.S.I. tramite il C.U.S. locale, si impegna alla relativa realizzazione secondo quanto deliberato.

Una quota pari al 50% del fondo disponibile è messa a disposizione del C.U.S. come anticipazione delle spese sostenute o da sostenere per attuare le predette iniziative.

Il rettore è autorizzato a provvedere al reintegro delle somme spese e rendicontate fino ad un massimo del 75% del fondo a disposizione. La residua somma è versata a saldo previa documentazione presentata al consiglio di amministrazione.

Eventuali variazioni alle attività programmate ed al relativo piano finanziario, ove se ne verifichi la convenienza per il miglior svolgimento delle medesime, possono essere apportate con il consenso del consiglio di amministrazione sentito il Comitato per lo sport.

La nota delle spese relative alla rendicontazione periodica deve essere conforme al piano finanziario. La relativa documentazione deve essere in regola con le norme fiscali, tributarie e gli oneri sociali. Per i beni mobili di notevole durata e per gli immobili deve essere allegato il relativo scontrino inventariale.

Art. 5.

Il personale tecnico, amministrativo e subalterno che il C.U.S.I. impiega per l'espletamento dei programmi e delle attività, di cui all'art. 2 è a suo esclusivo carico; pertanto l'amministrazione universitaria resta, in ogni caso, estranea ad ogni rapporto.

Art. 6.

La presente convenzione ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, per un massimo di ulteriori quattro anni, se non è disdetta da una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

(1) Specificare quale delle iniziative si intende attuare, l'importo destinato a ciascuna e la durata.

87A8576

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 settembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale:

e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantuno parrocchie costituite nella diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello;

sono state dichiarate estinte dieci chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei rapporti successivi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222:

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quattordici chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI GROSSETO

11. Comune di Pitigliano, chiesa parrocchiale della Madonna delle Grazie, sita in 58017 Pitigliano.

12. Comune di Sorano, chiesa parrocchiale Cura di S. Maria dell'Aquila, sita in 58010 Cerreto di Sorano.

13. Comune di Sorano, chiesa parrocchiale Pieve di S. Caterina della Ruota, sita in 58010 S. Giovanni delle Contee.

PROVINCIA DI SIENA

14. Comune di Piancastagnaio, chiesa parrocchiale del SS. Crocefisso, sita in 53040 Saragiolo;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quattordici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sei chiese parrocchiali le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

PROVINCIA DI GROSSETO

4. Comune di Sorano: alla chiesa parrocchiale Cura di S. Maria dell'Aquila, sita in 58010 Cerreto di Sorano, la parrocchia di S. Nicola, sita in 58010 Sorano.

5. Comune di Sorano: alla chiesa parrocchiale Pieve di S. Caterina della Ruota, sita in 58010 S. Giovanni delle Contee, la parrocchia di S. Caterina, sita in 58010 S. Giovanni delle Contee.

PROVINCIA DI SIENA

6. Comune di Piancastagnaio: alla chiesa parrocchiale del SS. Crocefisso, sita in 53040 Saragiolo, la parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 53040 Saragiolo;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti otto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A8757

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 ottobre 1987, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la direzione del P.C.I., via delle Botteghe Oscure, 4, Roma.

87A8782

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Autorizzazione all'Università di Camerino ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Macerata 14 aprile 1987 l'Università di Camerino è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta in suo favore dalla prof.ssa Adalgisa Marchi, destinata all'istituzione di premi di laurea intestati alla memoria del prof. Antonio Marchi da conferire a studenti che abbiano sostenuto la tesi di laurea in materie del gruppo romanistico.

87A8550

MINISTERO DEL TESORO

N. 190

Corso dei cambi del 29 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1327,500	1327,500	1327,30	1327,500	1327,500	1327,50	1327,500	1327,500	1327,500	—
Marco germanico	721,490	721,490	721,20	721,490	721,490	721,49	721,500	721,490	721,490	—
Franco francese	216,580	216,580	216,90	216,580	216,580	216,40	216,580	216,580	216,580	—
Fiorino olandese	641,110	641,110	641 —	641,110	641,110	641,10	641,100	641,110	641,110	—
Franco belga	34,750	34,750	34,76	34,750	34,750	34,76	34,755	34,750	34,750	—
Lira sterlina	2159,350	2159,350	2160 —	2159,350	2159,350	2159,35	2160,100	2159,350	2159,350	—
Lira irlandese	1935 —	1935 —	1936 —	1935 —	1935 —	1936 —	1936 —	1935 —	1935 —	—
Corona danese	187,660	187,660	187,50	187,660	187,660	187,80	187,660	187,660	187,660	—
Dracma	9,441	9,441	9,44	9,441	—	—	9,438	9,441	9,441	—
E.C.U.	1498,500	1498,500	1498,30	1498,500	1498,500	1498,28	1498,550	1498,500	1498,500	—
Dollaro canadese	1013,900	1013,900	1014 —	1013,900	1013,900	1002,76	1013,650	1013,900	1013,900	—
Yen giapponese	9,085	9,085	9,09	9,085	9,085	9,13	9,089	9,085	9,085	—
Franco svizzero	868,250	868,250	868,50	868,250	868,250	869,30	868,350	868,250	868,250	—
Scellino austriaco	102,483	102,483	102,50	102,483	102,483	102,50	102,500	102,483	102,483	—
Corona norvegese	197,730	197,730	197,55	197,730	197,730	197,42	197,730	197,730	197,730	—
Corona svedese	205,950	205,950	205,95	205,950	205,950	205,69	206 —	205,950	205,950	—
FIM	300,430	300,430	300,40	300,430	300,430	300,02	300,440	300,430	300,430	—
Escudo portoghese	9,151	9,151	9,16	9,151	9,151	9,15	9,161	9,151	9,151	—
Peseta spagnola	10,872	10,872	10,88	10,872	10,872	10,80	10,872	10,872	10,872	—
Dollaro australiano	955 —	955 —	957,53	955 —	955 —	959,05	955,150	955 —	955 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1987

Dollaro USA	1327,500	Lira irlandese	1935,500	Scellino austriaco	102,491
Marco germanico	721,495	Corona danese	187,660	Corona norvegese	197,730
Franco francese	216,580	Dracma	9,439	Corona svedese	205,975
Fiorino olandese	641,105	E.C.U.	1498,520	FIM	300,435
Franco belga	34,752	Dollaro canadese	1013,775	Escudo portoghese	9,156
Lira sterlina	2159,725	Yen giapponese	9,087	Peseta spagnola	10,872
		Franco svizzero	868,300	Dollaro australiano	955,075

Media dei titoli del 29 settembre 1987

Rendita 5% 1935	80,750	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,275
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500	» » » » 1- 7-1985/95	95,250
» 9% » » 1976-91	96,350	» » » » 1- 8-1985/95	95,125
» 10% » » 1977-92	96,350	» » » » 1- 9-1985/95	95,425
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,950	» » » » 1-10-1985/95	95,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,600	» » » » 1-11-1985/95	95,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,925	» » » » 1-12-1985/95	95,650
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350	» » » » 1- 1-1986/96	95,400
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750	» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1-11-1983/87	99,800	» » » » 1- 3-1986/96	95,425
» » » » 1-12-1983/87	99,875	» » » » 1- 4-1986/96	95 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,900	» » » » 1- 5-1986/96	94,975
» » » » 1- 2-1984/88	99,850	» » » » 1- 6-1986/96	94,900
» » » » 1- 3-1984/88	99,950	» » » » 1- 7-1986/96	95,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,200	» » » » 1- 8-1986/96	94,725
» » » » 1- 5-1984/88	99,975	» » » » 1- 9-1986/96	94,950
» » » » 1- 6-1984/88	100,025	Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	100,450	» » » 12,50% 1- 2-1988	100,725
» » » » 1- 8-1983/88	100,475	» » » 12,00% 1- 3-1988	100,800
» » » » 1- 9-1983/88	100,700	» » » 12,25% 1- 5-1988	100,950
» » » » 1-10-1983/88	101,275	» » » 12,50% 1- 7-1988	101,275
» » » » 15- 7-1985/90	97,825	» » » 12,50% 1-10-1988	101,825
» » » » 16- 8-1985/90	97,900	» » » 12,50% 1-11-1988	101,750
» » » » 18- 9-1985/90	97,900	» » » 12,50% 1- 1-1989	101,850
» » » » 18-10-1985/90	98,400	» » » 12,50% 1- 2-1989	102,075
» » » » 1-11-1983/90	101,900	» » » 12,50% 1- 3-1989	102,400
» » » » 18-11-1985/90	98,200	» » » 12,00% 1- 4-1989	101,475
» » » » 1-12-1983/90	102,075	» » » 10,50% 1- 5-1989	99,275
» » » » 18-12-1985/90	98,425	» » » 9,25% 1- 1-1990	103 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,775	» » » 12,50% 1- 1-1990	95,025
» » » » 17- 1-1986/91	98,300	» » » 12,50% 1- 2-1990	103,925
» » » » 1- 2-1984/91	101,850	» » » 9,15% 1- 3-1990	95,750
» » » » 18- 2-1986/91	98,100	» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,800	» » » 12,00% 1- 4-1990	101,850
» » » » 18- 3-1986/91	98,150	» » » 10,50% 1- 5-1990	98,500
» » » » 1 4-1984/91	101,400	» » » 10,00% 1- 6-1990	97,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,875	» » » 9,50% 1- 7-1990	96,350
» » » » 1- 6-1984/91	101,025	» » » 9,50% 1- 8-1990	96,150
» » » » 1- 7-1984/91	100,100	» » » 9,25% 1- 9-1990	95,600
» » » » 1- 8-1984/91	100,075	» » » 9,25% 1-10-1990	93,775
» » » » 1- 9-1984/91	100,250	» » » 9,25% 1-11-1990	94,600
» » » » 1-10-1984/91	100,300	» » » 9,25% 1-12-1990	95,275
» » » » 1-11-1984/91	100,075	» » » 12,50% 1- 3-1991	104 —
» » » » 1-12-1984/91	99,700	» » » 9,25% 1- 1-1992	92 —
» » » » 1- 1-1985/92	97,775	» » » 9,15% 1- 3-1992	93,300
» » » » 1- 2-1985/92	96,775	» » » Nov. 12,00% 1-10-1987	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	98,525	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,900
» » » » 19- 5-1986/92	95,425	» » » » 22-11-1982/89 13%	107,625
» » » » 1- 2-1985/95	97,725	» » » » 1983/90 11,50%	107 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,700	» » » » 1984/91 11,25%	107,725
» » » » 1- 4-1985/95	93,675	» » » » 1984/92 10,50%	107,750
» » » » 1- 5-1985/95	93,350	» » » » 1985/93 9,60%	103,125
		» » » » 1985/93 9,75%	103,500
		» » » » 1985/93 9,00%	101,500
		» » » » 1985/93 8,75%	99,750
		» » » » 1986/94 8,75%	100,300
		» » » » 1986/94 6,90%	93,875

MINISTERO DEL TESORO

(1ª pubblicazione)

Elenchi n. 13 e n. 14

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

È stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 mod. 241 D.P. — Data: 9 luglio 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Liotti Pasquale notaio a Caserta. — Titoli del debito pubblico: nominativi I. — Capitale L. 1.200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 mod. 241 D.P. — Data: 4 maggio 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Ionchese Giovanni, nato a Forio il 7 dicembre 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi I. — Capitale L. 4.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A8671

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/9178 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Trieste è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.387.955.000, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 52.345.683.338 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Lichtenstein Ernesto, Breiner Enrico, Verdar A.G., Wingert Anstalt, Faggioli Anna Maria.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Trieste darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9669-9670 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Lumezzane (Brescia) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.954.234.000, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 10.157.381.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Gnutti Pierluigi e S.r.l. Cemental.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9639 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Baldichieri (Asti) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.571.075.000, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.653.589.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Garelli Giampaolo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9667 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Guidonia Montecelio (Roma) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.859.204.400, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.961.186.040, iscritto a ruolo a nome delle ditte Pagliaretti Lelio S.r.l., Immobiliare 76, S.r.l. Verdini e Franchetti Primo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9775 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Morlupo (Roma) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 905.840.835, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 971.098.666, iscritto a ruolo a nome della Soc. Globes S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A8669

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche* di Podenzano (Piacenza), fallita il 6 settembre 1986:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;

causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;

primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;

pagamento diretto: sì;

legge n. 301/79, art. 2 e successive proroghe.

- 2) *S.r.l. Costruzioni meccaniche e fonderia Roncuzzi Guido* di Ravenna:
 periodo: dal 30 marzo 1987 al 4 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 30 luglio 1983: dal 2 ottobre 1982;
 pagamento diretto: si.
- 3) *S.p.a. Saicem* di Modena:
 periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 4) *S.r.l. Bedogni & C.* di Cavriago (Reggio Emilia):
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 5) *S.r.l. Fima* di Stellata di Bondeno (Ferrara), fallita il 26 ottobre 1984:
 periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 26 ottobre 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 6) *S.p.a. Ceramica S.P.E.R.C.* di Rubiera (Reggio Emilia):
 periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 25 agosto 1986;
 pagamento diretto: si.
- 7) *S.p.a. Dalcolor* di Castellarano (Reggio Emilia):
 periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 19 maggio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 8) *S.r.l. Art-Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:
 periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
 primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 9) *S.r.l. Ceramica Alpe* di Fiorano Modenese (Modena):
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 settembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 10) *S.p.a. S.A.E. - Società anonima elettrificazione*, con sede in Milano e stabilimento in Bologna:
 periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale CIPI 2 maggio 1985 e 19 dicembre 1985;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985;
 pagamento diretto: no.
- 11) *Ditta Mea-Middle East Airlines*, sede di Roma e filiale di Milano:
 periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 5 marzo 1984;
 pagamento diretto: si.
- 12) *S.I.O. - Società internazionale olearia* (gruppo Sio), con sede legale in Roma comprendente: S.p.a. S.I.O. con stabilimento in Modena, S.p.a. S.I.O. con stabilimento in Ravenna, S.p.a. S.I.O. con uffici amministrativi in Modena, S.p.a. S.I.O. con stabilimento in Castelfiorentino, che dal 1° gennaio 1987 sono diventate: S.p.a. S.I.O. - Società Internazionale Olearia di Ravenna, con sede legale in Roma, sede amministrativa in Modena e stabilimenti in Ravenna, Modena e Castelfiorentino (Firenze):
 periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
 causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 23 giugno 1986;
 pagamento diretto: si.
- Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *Consorzio delle cooperative produttrici del Monte Amiata*, sede in S. Fiora, stabilimento di Bagnore (Grosseto), centro consortile suini in località La Valle a Piancastagnaio (Siena):
 periodo: dal 19 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 2) *Ar-Navi - Armamenti navali* di Viareggio (Lucca):
 periodo: dal 7 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 3) *Ar-Navi - Armamenti navali* di Viareggio (Lucca), fallita il 7 aprile 1986:
 periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si;
 legge n. 301/79.
- 4) *S.r.l. Calzaturificio La Scarpa*, sede e stabilimento in Marradi (Firenze):
 periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 5) *S.r.l. Calzaturificio La Scarpa*, sede e stabilimento in Marradi (Firenze):
 periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 6) *Conf. Pugliese Donato*, sede in Vinci (Firenze) e unità di Montalcino (Siena):
 periodo: dal 27 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° novembre 1983;
 pagamento diretto: si.

- 7) *S.r.l. Coop.va Minerva* di Firenze:
 periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 8) *S.p.a. Corti*, sede in S. Filippo (Lucca):
 periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 9) *Industria tessile pisana* di Pisa:
 periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: no.
- 10) *S.p.a. Fanciullacci*, sede Montelupo Fiorentino, stabilimenti di Montelupo Fiorentino e Fiorano Modenese:
 periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
 causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 17 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 11) *SIL - Società italiana legnami S.p.a.*, sede in Firenze e stabilimento in Pratovecchio (Arezzo):
 periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
 causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: no.
- 12) *S.p.a. Sorgente Allodola* di Ponticino Laterina (Arezzo):
 periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 13) *S.p.a. Sorgente Allodola* di Ponticino Laterina (Arezzo):
 periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 14) *S.p.a. Sorgente Allodola* di Ponticino Laterina (Arezzo):
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 14 gennaio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 15) *S.p.a. Sorgente Allodola* di Ponticino Laterina (Arezzo):
 periodo: dal 15 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si;
 legge n. 301/79.
- 16) *S.r.l. Weavex*, Borgo S. Lorenzo (Firenze):
 periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
 causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.
- 17) *Tamas-Glass*, sede in Vinci (Firenze), stabilimento in località Sovigliana, succursale in S. Ansano:
 periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
 pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento (ex Nomef)*, con sede in Trepuzzi (Lecce):
 periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 2) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento (ex Nomef)*, con sede in Trepuzzi (Lecce):
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 3) *S.p.a. Lasim*, con sede e stabilimento in Lecce:
 periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
- 4) *S.p.a. Lasim*, con sede e stabilimento in Lecce:
 periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
 pagamento diretto: si.
- 5) *S.p.a. Celam - Ceramiche laterizi meridionali*, stabilimento di Lucera, contrada Ripatetta (Foggia):
 periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 30 settembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 6) *S.p.a. So.Pi.N.*, con sede in Roma e stabilimento in Ascoli Satriano (Foggia):
 periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1985;
 pagamento diretto: si.
- 7) *S.p.a. So.Pi.N.*, con sede in Roma e stabilimento in Ascoli Satriano (Foggia):
 periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1985;
 pagamento diretto: si.
- 8) *Società Cooperativa Consemalmo*, con sede in Bari e stabilimento in Grumo Appula (Bari):
 periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 14 ottobre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 9) *Società Cooperativa Consemalmo*, con sede in Bari e stabilimento in Grumo Appula (Bari):
 periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 14 ottobre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 10) *S.p.a. Maglificio Svevo*, con sede in Bari:
 periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
 pagamento diretto: si.

- 11) *S.p.a. Maglificio Svevo*, con sede in Bari:
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
 pagamento diretto: si.
- 12) *S.p.a. Radaelli Sud*, con sede in Bari:
 periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 6 ottobre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 13) *S.p.a. Radaelli Sud*, con sede in Bari:
 periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 6 ottobre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 14) *Ditta Catasta Luigi*, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), fallita il 6 giugno 1986:
 periodo: dal 6 giugno 1986 al 6 dicembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 6 giugno 1986;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 15) *S.p.a. C.C.L.*, con sede in Mondolfo (Pesaro):
 periodo: dal 13 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 15 ottobre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 16) *S.a.s. Maglificio Bill Boo*, con sede e stabilimento in Fano (Pesaro):
 periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 29 settembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 17) *S.r.l. Prosperti (già S.p.a.)*, con sede in Appignano (Macerata):
 periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 novembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 18) *S.p.a. Grandi lavori*, sede di Marina di Montemarciano (Ancona):
 periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 1° settembre 1986;
 pagamento diretto: no.
- 19) *S.p.a. Grandi lavori*, sede di Marina di Montemarciano (Ancona):
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 12 aprile 1987;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 1° settembre 1986;
 pagamento diretto: no.
- 20) *S.p.a. Chromolit Italia*, con sede e stabilimento in Sulmona (L'Aquila):
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 21) *S.p.a. Cortan Sud*, con sede in Pescara:
 periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
 pagamento diretto: si.
- 22) *S.p.a. Cortan Sud*, con sede in Pescara:
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
 pagamento diretto: si.
- 23) *Ditta Daniele Lidia*, con sede in Fornace di S. Giovanni e stabilimento in Tarsia (Cosenza):
 periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 gennaio 1985;
 pagamento diretto: no.
- 24) *Ditta Daniele Lidia*, con sede in Fornace di S. Giovanni e stabilimento in Tarsia (Cosenza):
 periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 5 gennaio 1985;
 pagamento diretto: no.
- 25) *S.n.c. Fratelli Scaglione laterizi*, con sede in Tarsia (Cosenza):
 periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 1° settembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 26) *S.p.a. Marlane*, con sede in Praia a Mare (Cosenza):
 periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 3 maggio 1982: dal 1° settembre 1982;
 pagamento diretto: no.
- 27) *S.p.a. Marlane*, con sede in Praia a Mare (Cosenza):
 periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 3 maggio 1982: dal 1° settembre 1982;
 pagamento diretto: no.
- 28) *S.p.a. Euralluminia* di Portoscuso (Cagliari):
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 dicembre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 29) *S.p.a. Magnabosco*, con sede e stabilimento in Cagliari:
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 gennaio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 30) *S.r.l. A. Berger*, con sede in Trodena, località Fontane Frede (Bolzano):
 periodo: dall'11 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dall'11 novembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 31) *S.p.a. Trento legno*, con sede in Lavis (Trento):
 periodo: dal 17 marzo 1986 al 17 settembre 1986;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 17 marzo 1986;
 pagamento diretto: si.
- 32) *S.p.a. Trento legno*, con sede in Lavis (Trento):
 periodo: dal 18 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 17 marzo 1986;
 pagamento diretto: si.
- 33) *S.r.l. Eurocarta*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento in Ala (Trento):
 periodo: dal 6 settembre 1985 al 20 febbraio 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 6 settembre 1985;
 pagamento diretto: si.

- 34) *S.p.a. I.P.L.A. (in liquidazione)*, con sede in Colloredo di Prato (Udine), stabilimenti di Colloredo di Prato, Pozzuolo del Friuli (Udine) e Pordenone:
 periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
 pagamento diretto: si.
- 35) *S.r.l. Laminatoio Alto Adriatico*, con sede e stabilimento in Monfalcone (Gorizia):
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
 causale: riconversione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 36) *S.p.a. Maestri Carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzo (Udine):
 periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 37) *S.p.a. Snaidero R.*, con sede in Majano (Udine):
 periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 31 ottobre 1983;
 pagamento diretto: si.
- 38) *S.p.a. Sider Potenza*, con sede in Potenza:
 periodo: dal 1° febbraio 1987 al 31 marzo 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 31 gennaio 1983;
 pagamento diretto: si.
- 39) *S.p.a. Caminiti & C.*, con sede e stabilimento in Catania:
 periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 7 gennaio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 40) *S.p.a. Caminiti & C.*, con sede e stabilimento in Catania:
 periodo: dal 7 luglio 1986 all'8 gennaio 1987;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 7 gennaio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 41) *S.p.a. SIELTE - Impianti elettrici e telefonici sistema Ericsson*, con sede legale in Roma, unità di Palermo, Messina, Catania, Agrigento e Trapani:
 periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 1° settembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 42) *S.p.a. IGI & IGI*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimenti in Ellera di Corciano (Perugia), S. Venanzo (Terni), Perugia e magazzino di S. Andrea delle Fratte (Perugia):
 periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
 pagamento diretto: si.
- 43) *S.r.l. Tatry, officina meccanica*, con sede legale e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia):
 periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 marzo 1986;
 pagamento diretto: si.
- 44) *S.p.a. Domus di Gualdo Tadino* (Perugia), fallita il 20 gennaio 1986:
 periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
 prima concessione: dal 20 gennaio 1986;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 45) *S.p.a. Domus di Gualdo Tadino* (Perugia), fallita il 20 gennaio 1986:
 periodo: dal 21 luglio 1986 al 20 gennaio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
 prima concessione: dal 20 gennaio 1986;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 46) *S.p.a. Domus di Gualdo Tadino* (Perugia), fallita il 20 gennaio 1986:
 periodo: dal 21 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
 prima concessione: dal 20 gennaio 1986;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 47) *S.p.a. Industria chimica di Termoli - I.C.T.*, con sede e stabilimento in Termoli (Campobasso):
 periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 15 dicembre 1986;
 pagamento diretto: no.
- 48) *S.p.a. Tessiflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso):
 periodo: dal 28 luglio 1986 al 26 ottobre 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
 pagamento diretto: si.
- 49) *S.p.a. Buitoni*, con sede legale in Perugia e stabilimenti in Perugia, San Sepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) ed unità di Foggia:
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 29 dicembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 50) *S.p.a. Perugina*, con sede legale in Perugia e stabilimenti ed uffici di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia):
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 29 dicembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 51) *S.p.a. Super*, con sede legale in Perugia, stabilimento di San Sepolcro (Arezzo):
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 29 dicembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 52) *S.p.a. Poligrafico Buitoni*, con sede legale e stabilimento in Perugia:
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 29 dicembre 1986;
 pagamento diretto: no.
- 53) *S.p.a. Officine Savio*, stabilimento Cognetex-Cognesint - Gruppo ENI - unità di Imola (Bologna), dal 1° luglio 1987 Savio S.p.a.:
 periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 3 ottobre 1983: dal 10 gennaio 1983;
 pagamento diretto: no.
- 54) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani - Divisione riparazioni navali*, unità produttiva arsenale S. Marco di Trieste, stabilimento CNOMV di Venezia, stabilimenti OARN e MGN di Genova, stabilimento di Taranto e stabilimento di Palermo:
 periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 16 luglio 1984;
 pagamento diretto: no.

- 55) *S.p.a. Eurallumina*, uffici di Roma:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 febbraio 1987: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
- 56) *S.p.a. Eurallumina*, uffici di Roma:
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 febbraio 1987: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
- 57) *S.p.a. Eurallumina*, uffici di Roma:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 11 febbraio 1987: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.
- 58) *S.p.a. Panta*, con sede in Tradate (Varese):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si.
- 59) *S.p.a. Panta*, con sede in Tradate (Varese):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si.
- 60) *S.p.a. Metalframe*, con sede e stabilimento in Pianodardine (Avellino):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1983: dal 31 marzo 1983;
pagamento diretto: si.
- 61) *S.r.l. Ilssa Viola industriale ora S.r.l. Industrie Ilssa Viola*, stabilimento di Pont San Martin (Aosta):
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
- 62) *S.r.l. Ilssa Viola industriale ora S.r.l. Industrie Ilssa Viola*, stabilimento di Pont San Martin (Aosta):
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
- 63) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede e stabilimento in Napoli-Barra:
periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.
- 64) *S.p.a. Istituto Donegani*, con sede e stabilimento in Napoli-Barra:
periodo: dal 4 maggio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.
- 65) *S.p.a. Tintoria di Castelnuovo*, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca):
periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 21 luglio 1986;
pagamento diretto: si.
- 66) *S.p.a. I.M.E.G. - Industria marmi e graniti*, con sede in Massarosa (Lucca), cave di Vagli e Acquabianca (Lucca):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.
- 67) *S.p.a. I.M.E.G. - Industria marmi e graniti*, con sede in Massarosa (Lucca), cave di Vagli e Acquabianca (Lucca):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.
- 68) *S.p.a. Pan Electric Mediterranea*, con sede legale in Alghero (Sassari), amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero, Cameri e cantieri in varie regioni d'Italia:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 3 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.
- 69) *S.p.a. Pan Electric Mediterranea*, con sede legale in Alghero (Sassari), amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero, Cameri e cantieri in varie regioni d'Italia:
periodo: dal 4 settembre 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.
- 70) *S.p.a. B.R.*, con sede in S. Leo (Pesaro) e stabilimenti di Torello S. Leo, Ponte degli Alberi di Montefelecino, Pantiera di Pennabilli, Osteria Nuova di Monte Labbate, Urbino, Calmazzo di Fossombrone, Pontemessa di Pennabilli (Pesaro), Spadarolo di Rimini, Pianventena di S. Giovanni in Marignano (Forlì):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

- 1) Area del comune di Pozzuoli (Napoli) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma primo e secondo lotto - progetto PS 3/45 e PS 3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 8 aprile 1987;
proroga da trenta a trentatré mesi;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

- 2) Area del comune di Partinico (Palermo) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua a valle del serbatoio Poma sul fiume Jato - terzo lotto - secondo stralcio - P.S.23/390 per conto dell'ESA su concessione della ex Casmez, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro sei mesi da tale data:

concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 18 giugno 1987.

- 3) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 18 giugno 1987;
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

- 4) Crisi occupazionale area del porto canale (zona Giorgino) insistente nel territorio del comune di Cagliari - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari progetto speciale ex Casmez n. 1, lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 29 maggio 1986;
proroga da 12 a 18 mesi;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.
- 5) Crisi occupazionale area del porto canale (zona Giorgino) insistente nel territorio del comune di Cagliari - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari progetto speciale ex Casmez n. 1, lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 29 maggio 1986;
proroga da 18 a 24 mesi;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.
- 6) Crisi occupazionale area industriale di Portovesme (Cagliari) - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 18 dicembre 1986;
proroga da 6 a 12 mesi;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.
- 7) Crisi occupazionale area comune di Napoli - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli), per conto dell'I.A.C.P., finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492, lavoratori resisi disponibili dal 4 novembre 1985 od entro dodici mesi:
- delibera CIPI 27 novembre 1986;
proroga da 18 a 24 mesi;
primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986.
- 8) Area comune di Napoli-Secondigliano - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L. e M. del comprensorio 167 di Secondigliano (Napoli), progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 8 aprile 1987;
proroga da 30 a 33 mesi;
primo decreto ministeriale: 20 aprile 1985.
- 9) Crisi occupazionale area comune di Frattamaggiore (Napoli) - Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete del gas metano, lavoratori resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 14 ottobre 1986;
proroga da 18 a 24 mesi;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986.
- 10) Crisi occupazionale area comuni di Caivano ed Acerra (Napoli) ed Orta di Atella (Caserta) - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica PS3/144 - Impianto di depurazione di Napoli-Nord e rete di collettori - finanziata dalla Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla data predetta:
- delibera CIPI 15 aprile 1986;
proroga da 18 a 24 mesi;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.
- 11) Crisi occupazionale nell'area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo e Sassano in provincia di Salerno - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori:
- 1) Progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto;
- 2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fime Tanagro;
- 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604;
- 4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla;
- 5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori resisi disponibili dal 4 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla data predetta:
- delibera CIPI 16 luglio 1986;
proroga da 18 a 24 mesi;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.
- 12) Crisi occupazionale area comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria) - Lavoratori dipendenti dall'azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 28 maggio 1987;
proroga da 42 a 45 mesi;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.
- 13) Crisi occupazionale area comune di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza) - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno - Progetto speciale 14/49/M/EIP finanziato dalla Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
- delibera CIPI 27 novembre 1986;
proroga da 18 a 24 mesi;
primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1986.
- Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 24 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *S.p.a. Cesano Manifatture tessili ed abbigliamento*, con sede e stabilimento in San Filippo di Mondavio (Pesaro), fallita in data 13 marzo 1985:
- periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.
- 2) *S.r.l. New Dopan*, con sede e stabilimento in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), fallita in data 3 luglio 1986:
- periodo: dal 5 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.
- 3) *S.n.c. Accordioli*, con sede in Camerano (Ancona), fallita in data 20 settembre 1985:
- periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

- 4) *S.a.s. Wemico di A. Quagliardi & C.*, con sede in Castelfidardo (Ancona), fallita in data 13 maggio 1985:
 periodo: dal 12 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 13 maggio 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 5) *S.p.a. Mobilificio Montesi*, con sede in Senigallia (Ancona), fallita in data 18 novembre 1985:
 periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
 primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 6) *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona), fallita in data 12 aprile 1985:
 periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
 primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 31 dicembre 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 7) *S.p.a. Creazioni Janus*, sede e stabilimento in Matelica (Macerata):
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 8) *S.r.l. Delco*, con sede in Camerano (Ancona), fallita in data 19 novembre 1985:
 periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
 primo decreto ministeriale 5 novembre 1985: dal 19 novembre 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 9) *Ditta Webo Electronics & Company*, sede di Ancona e stabilimento in Passatempo di Osimo (Macerata), fallita in data 12 luglio 1984:
 periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 12 luglio 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79 - Ultima concessione.
- 10) *S.p.a. Prefabbricati Valsugana*, con sede in Grigno Valsugana (Trento), fallita in data 18 ottobre 1984:
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 17 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
 primo decreto ministeriale 1° giugno 1984: dal 16 febbraio 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79 - Ultima concessione.
- 11) *S.a.s. Gasperini di Gasperini Giuliano & C.*, con sede in Rovereto (Trento), fallita in data 21 marzo 1984:
 periodo: dal 24 novembre 1986 al 21 marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
 primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79 - Ultima concessione.
- 12) *S.p.a. Isaria Merlet*, con sede in Merano (Bolzano):
 periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
 primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dall'11 luglio 1983;
 pagamento diretto: sì.
- 13) *S.r.l. Durst Photo Technik*, sede di Bolzano e stabilimento di Bressanone (Bolzano):
 periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 15 novembre 1982: dal 16 agosto 1982;
 pagamento diretto: sì.
- 14) *S.p.a. Nuova Cimea*, con sede in Pizzo Calabro (Cosenza):
 periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 luglio 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 15) *S.p.a. Sietle - Impianti elettrici e telefonici sistema Ericsson*, con sede in Roma, unità di Palermo, Messina, Catania, Agrigento e Trapani:
 periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 1° settembre 1985;
 pagamento diretto: sì.
- 16) *S.n.c. Confezioni Jaqueline Elegance*, con sede in L'Aquila:
 periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 17) *S.p.a. Conciaria Italpelli*, con sede in Colonnella (Teramo), fallita in data 19 marzo 1987:
 periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° ottobre 1986;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 18) *S.p.a. Industrie alimentari molisane* di Campobasso:
 periodo: dal 25 agosto 1986 al 31 agosto 1986;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 prima concessione: dal 25 agosto 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 19) *S.p.a. Mineraria Silius*, sede di Cagliari e miniere di Genna Tres Montis e Muscadroxu in territorio Silius (Cagliari):
 periodo: dal 2 febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
 pagamento diretto: no.
- 20) *S.p.a. Metallotecnica sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari):
 periodo: dal 10 novembre 1986 all'8 febbraio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
 primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 10 febbraio 1982;
 pagamento diretto: sì.
- 21) *S.p.a. S.I.L.A. - Società industriale del legno ed affini di Gri & C.*, con sede in Valvasone (Pordenone), fallita in data 29 marzo 1985:
 periodo: dal 1° giugno 1987 al 28 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
 primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 22) *S.p.a. Arredomeccanica*, con sede in Sacile (Pordenone), fallita in data 20 settembre 1984:
 periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 settembre 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79 - Ultima concessione.
- 23) *S.a.s. G. Calcarella di Stanislao Calcarella & C.*, Lecce, fallita in data 11 luglio 1985:
 periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 dicembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
 primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 dicembre 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.

- 24) *Ditta Majorflex*, con sede in Galatone (Lecce), fallita in data 6 giugno 1985:
 periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 dicembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 6 giugno 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 25) *S.r.l. Filax*, con sede in Casarano (Lecce), fallita in data 21 febbraio 1986:
 periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 26) *S.p.a. Adriatica industrie alimentari*, sede e stabilimento di Adelfia (Bari):
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 5 dicembre 1985;
 pagamento diretto: sì.
- 27) *S.p.a. Adriatica industrie alimentari*, sede di Adelfia e stabilimento di Bitonto (Bari):
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 giugno 1985;
 pagamento diretto: sì.
- 28) *Ditta Cesare Contegiaco*, con sede in Putignano (Bari), fallita in data 18 febbraio 1985:
 periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
 primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 28 maggio 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 29) *Ditta Simone Vittoria, titolare del Maglificio Victoria*, con sede in Altamura (Bari), fallita in data 30 settembre 1986:
 periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 settembre 1986;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 30) *S.p.a. C.L.F.G.*, con sede in Bari, fallita in data 25 novembre 1985:
 periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 25 novembre 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 31) *S.p.a. F.A.B. - Fabbrica accumulatori baresi*, con sede in Bari, fallita in data 6 dicembre 1985:
 periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
 primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 giugno 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 32) *S.p.a. Safai*, con sede in Borgo Trevi (Perugia), fallita in data 17 giugno 1986:
 periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1982: dal 24 agosto 1981;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 33) *S.r.l. Lewis Tricot*, sede e stabilimento in Bastia Umbra (Perugia):
 periodo: dal 6 ottobre 1986 all'11 aprile 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
 primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 9 aprile 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 34) *S.p.a. Manifattura di Spoleto*, con sede legale, amministrativa e commerciale in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia), fallita in data 16 maggio 1985:
 periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
 primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 35) *S.a.s. Manifatture Vittoria* di Foligno (Perugia), fallita in data 12 marzo 1985:
 periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 12 marzo 1985;
 pagamento diretto: sì;
 legge n. 301/79.
- 36) *S.p.a. Nuova Eurolene*, con sede e stabilimento in Palazzo di Assisi (Perugia):
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
 primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 37) *S.p.a. Sicel*, con sede in Corciano (Perugia):
 periodo: dal 4 agosto 1986 al 7 febbraio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
 primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
 pagamento diretto: sì.
- 38) *S.p.a. I.G.I. & I.G.I.*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimenti di Ellera di Corciano (Perugia), S. Venanzo (Terni), Perugia e Magazzino di S. Andrea delle Fratte (Perugia):
 periodo: dal 20 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
 pagamento diretto: sì.
- 39) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, sede e stabilimento di Bari, uffici di Sesto Fiorentino (Firenze) e Cittadella (Padova):
 periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 40) *S.p.a. I.S.A.B. - Industria siciliana asfalti e bitumi*, con sede in Siracusa, raffineria in Priolo Gargallo (Siracusa) ed uffici di Genova:
 periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'11 febbraio 1985;
 pagamento diretto: sì.
- 41) *S.p.a. Tintoria di Castelnuovo*, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca):
 periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 21 luglio 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 42) *S.p.a. Elcit elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino):
 periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 16 novembre 1981: dal 30 marzo 1981;
 pagamento diretto: sì.
- 43) *S.p.a. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara):
 periodo: dal 12 giugno 1987 al 12 dicembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
 primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
 pagamento diretto: sì;
 art. 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193 e decreto-legge n. 174/87.

44) *S.p.a. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 13 dicembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: sì;
articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193 e decreto-legge n. 174/87.

45) *S.p.a. Sondrio cotonificio* ora *S.p.a. I cotoni di Sondrio*, di Sondrio:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

46) *S.p.a. M.I.L.*, con sede in Matera:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

47) *S.p.a. Polycips*, con sede in Barangiano (Potenza), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79 - Ultima concessione.

48) *S.p.a. Montedipe*, unità produttive di Brindisi e Priolo (Siracusa):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: sì.

49) *S.p.a. Farmoplant*, centro ricerche di Milano-Linate e uffici vendita e filiali, ora *Agrimont S.p.a.*:

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì.

50) *S.p.a. S.A.V.I. - Florio Ingham - Wtaker - Woodhouse 2 C*, con sede in Marsala - dal 1° aprile 1987 *S.p.a. Vinicola Italiana S.A.V.I. Florio* con sede sociale in Pescara e stabilimento ed amministrazione in Marsala (Trapani):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1984: dal 22 agosto 1984;
pagamento diretto: no;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale datato 5 giugno 1987, n. 9244, posizione n. 38.

51) *Ditta Cat Gut Sud*, di *D'Addario Nicola*, sede in Arrone (Terni) fallita in data 6 dicembre 1984:

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede legale in Abbadia Lariana (Como) e per i soli stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco (Como) ed Anzio (Roma):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 31 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Tubettificio ligure*, con sede legale in Abbadia Lariana (Como) e per i soli stabilimenti di Abbadia Lariana, Lecco (Como) ed Anzio (Roma):

periodo: dal 1° agosto 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. M.F.R. - Manifattura Festi e Rasini*, di Villa d'Ogna (Bergamo) che dal 27 ottobre 1986 si è trasformata in *S.r.l. Manifattura di Villa d'Ogna*:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì;
il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 16 aprile 1987, n. 009167.

4) *S.p.a. Maestrelli*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Assago (Milano):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Tisettanta*, di Giussano (Milano):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Piazza Rodolfo*, con sede in Villasanta (Milano) e stabilimenti in Villasanta (Milano) ed Arcore (Milano):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Star stabilimenti alimentari*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimenti in Agrate Brianza, Carnate (Milano), Corcagno (Parma) e Sarno (Salerno):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Lazzaroni & C.*, di Saronno (Varese):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 23 aprile 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Milano e stabilimenti in Nerviano (Milano) e Trecate (Novara):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: sì.

10) *S.n.c. Anoxal di Benini Bernardo & C.* di Odolo (Brescia), fallita il 26 aprile 1985:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 26 aprile 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

- 11) *S.p.a. Sella G.V.M., ex Temsa* di Corsico (Milano), fallita l'11 dicembre 1984:
 periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1981 - 23 settembre 1983 20 dicembre 1984;
 primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 dicembre 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 12) *S.r.l. I.G.A.M., di Parabiago* (Milano), fallita il 19 luglio 1984:
 periodo: dal 14 aprile 1986 al 23 agosto 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
 primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 20 luglio 1983;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 13) *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli*, di Pavia, fallita il 13 aprile 1984. Ultima concessione:
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 13 aprile 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 14) *S.p.a. C.I.P.A. - Costruzioni iniettori pompe accessori*, di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 ottobre 1984. Ultima concessione:
 periodo: dal 27 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
 primo decreto ministeriale 28 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 15) *S.p.a. Acigraf*, di Milano, fallita il 27 giugno 1984. Ultima concessione:
 periodo: dal 12 gennaio 1987 al 27 giugno 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
 primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 29 novembre 1982;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 16) *S.p.a. Calzaturificio del Garda*, di Salò (Brescia), fallita il 24 febbraio 1984. Ultima concessione:
 periodo: dal 1° dicembre 1986 al 24 febbraio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
 primo decreto ministeriale 15 maggio 1984: dal 6 dicembre 1982;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 17) *S.p.a. Elettro Plastica*, di Roncadelle (Brescia):
 periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
 primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
 pagamento diretto: si.
- 18) *S.a.s. Officine Fabio Panigalli*, di Cologno Monzese (Milano), fallita il 5 aprile 1985:
 periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 5 aprile 1985;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 19) *S.p.a. F.I.M. - Fabbrica italiana di medicazione*, di Casorezzo (Milano):
 periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
 primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 20) *S.p.a. La Super Calor*, di Lissone (Milano):
 periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
 primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 3 giugno 1985;
 pagamento diretto: si.
- 21) *S.r.l. Silver Style*, di Gottolengo (Brescia), fallita il 29 novembre 1985:
 periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
 primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 22) *S.p.a. Manifatture Segalini*, di Molteno (Como):
 periodo: dal 10 agosto 1987 all'8 novembre 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
 pagamento diretto: si.
- 23) *S.r.l. Intergrafica*, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), fallita il 5 novembre 1985:
 periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
 primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 3 giugno 1985;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 24) *S.r.l. F.A.R.R.*, di Rescaldina (Milano), fallita il 22 novembre 1984:
 periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
 primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 25) *S.p.a. D.S.M. Resine Italia*, di Filago (Bergamo):
 periodo: dal 23 febbraio 1987 al 24 maggio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
 primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 26 maggio 1986;
 pagamento diretto: si.
- 26) *S.p.a. G.B. Galimberti*, di Osnago (Como), fallita l'8 luglio 1986:
 periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
 primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 27) *S.p.a. Industrie Pasotti*, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia, Prevalle (Brescia), Sabbio Chiese (Brescia) e Provaglio Val Sabbia (Brescia):
 periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
 primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 13 febbraio 1984;
 pagamento diretto: si.
- 28) *S.p.a. Emilio Siciliani*, di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 21 maggio 1985:
 periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 29) *S.p.a. Emilio Siciliani*, di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 21 maggio 1985:
 periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 30) *S.r.l. Metalco*, con sede in Milano e stabilimento in Senago (Milano), fallita il 26 aprile 1984. Ultima concessione:
 periodo: dal 17 febbraio 1987 al 26 aprile 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
 primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 18 maggio 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 31) *S.r.l. Industria articoli sportivi*, di Rudiano (Brescia), fallita l'8 novembre 1985:
 periodo: dall'8 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
 causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
 primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
 pagamento diretto: si;
 art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

- 32) *S.p.a. Ursus Peroni*, con sede in Milano e stabilimento in Magnago (Milano), fallita il 3 aprile 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 3 aprile 1987 (Ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 33) *S.p.a. Cella* di Gussago (Brescia):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.
- 34) *S.a.s. Marson* di Offanengo (Cremona):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.
- 35) *S.r.l. Filatura di Castellanza*, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), fallita il 21 marzo 1986:
periodo: dal 22 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987 e 8 giugno 1987: dal 1° luglio 1985 e 30 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 36) *S.p.a. L. Furga & C.*, di Canneto sull'Oglio (Mantova):
periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.
- 37) *S.p.a. Cotonificio Honegger* di Albino (Bergamo):
periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.
- 38) *S.p.a. Romeo Maestri & Figli*, (gruppo Maestri), con sede in Magenta (Milano) e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.
- 39) *S.p.a. Berman* di S. Benedetto Po (Mantova):
periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: sì.
- 40) *S.p.a. Figli di Antonio Proserpio* di Giussano (Milano):
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.
- 41) *S.r.l. Legatoria B.P.M.* di Milano:
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: no.
- 42) *S.p.a. Aturia*, con sede in Milano e stabilimento in Gessate (Milano):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: no.
- 43) *S.r.l. Italstyle* di Ghedi (Brescia), fallita il 13 marzo 1986:
periodo: dal 15 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 13 marzo 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 44) *S.p.a. Opes - Industria piccoli elettrodomestici* di Milano, fallita l'8 luglio 1986:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 45) *S.p.a. Gubela* di Castiglione delle Stiviere (Mantova):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.
- 46) *S.d.f. Tessitura (e non Tessiture) Serica Libero Bosetti di Bosetti Libero & Merazzi Angelo Giulietta* di Fino Mornasco (Como), fallita il 15 maggio 1986:
periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 47) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.* di Cassano Magnago (Varese), fallita il 17 gennaio 1986:
periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 48) *S.p.a. Novati Leone & Figli* di Cene (Bergamo):
periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: sì.
- 49) *S.r.l. Lord*, con sede in Rodegno Saiano (Brescia) e stabilimento in Soncino (Cremona):
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.
- 50) *S.r.l. Futura Line* di Colturano (Milano), fallita il 6 febbraio 1986:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 51) *S.r.l. Futura Line* di Colturano (Milano), fallita il 6 febbraio 1986:
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 52) *Ditta Maglificio Ghen-Secon di Secondi Francesco* di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: sì.
- 53) *S.p.a. Società legnami Pasotti*, con sede in Brescia e stabilimento in Rezzato (Brescia):
periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì.
- 54) *S.p.a. Coram* di Cologne Bresciano (Brescia):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

- 55) *S.r.l. In.Ca.Ma.* di Treviolo (Bergamo):
periodo: dal 29 marzo 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 26 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.
- 56) *S.p.a. Italo Pasquali*, con sede in Milano e stabilimento ed uffici in Inveruno (Milano), fallita il 22 luglio 1986:
periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987 dal 25 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 57) *S.n.c. Co.Re.Nos. di Teodori Gabriele & C.* di Sale Marasino (Brescia), fallita il 12 febbraio 1985:
periodo: dal 14 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 12 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 58) *S.n.c. Co.Re.Nos. di Teodori Gabriele & C.* di Sale Marasino (Brescia), fallita il 12 febbraio 1985:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 12 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 59) *S.n.c. Co.Re.Nos. di Teodori Gabriele & C.* di Sale Marasino (Brescia), fallita il 12 febbraio 1985:
periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 12 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 60) *S.n.c. Co.Re.Nos. di Teodori Gabriele & C.* di Sale Marasino (Brescia), fallita il 12 febbraio 1985:
periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 12 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 61) *S.r.l. Bel Cotton* di Bellano (Como), fallita il 29 dicembre 1986:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.
- 62) *S.p.a. Piaggio & C.*, con sede in Genova e per tutte le unità nazionali:
periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.
- 63) *S.r.l. Emanuel & C.*, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), fallita l'11 febbraio 1983:
periodo: dall'11 ottobre 1985 all'11 febbraio 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1983: dal 15 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A8546

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Ing. Carlo Maurilio Lericì»

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Ing. Carlo Maurilio Lericì».

87A8603

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Giovanni Spadolini - Nuova antologia», in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Giovanni Spadolini - Nuova antologia», in Firenze.

87A8604

Approvazione del nuovo statuto dell'«Accademia marchigiana di scienze, lettere e arti», in Ancona

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stato approvato il nuovo statuto dell'«Accademia marchigiana di scienze, lettere e arti», in Ancona.

87A8605

Approvazione del nuovo statuto della società «Gabinetto di lettura di Este», in Este

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stato approvato il nuovo statuto della società «Gabinetto di lettura di Este», in Este (Padova).

87A8606

Autorizzazione all'associazione «Lega nazionale di Trieste» in Trieste, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione «Lega nazionale di Trieste», in Trieste, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Francesca Declava ved. Cozzi.

87A8607

Autorizzazione alla fondazione «Don Primo Mazzolari» in Bozzolo, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1987, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione «Don Primo Mazzolari», in Bozzolo (Mantova), viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Bozzolo, via Castello, 15.

87A8598

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi delle Marche.

E indetto — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — pubblico concorso, per titoli, a:

- un posto della carriera direttiva amministrativa;
- tre posti della carriera di concetto di ragioneria;
- quattro posti della carriera esecutiva,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. Marche, con sede in Ancona, via Trionfi n. 8, tel. 071/893300-85317, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12; presso la sovrintendenza scolastica regionale; presso i provveditorati agli studi; presso i distretti scolastici della regione Marche.

87A8675

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso la Biblioteca di documentazione pedagogica, in Firenze

E indetto — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — pubblico concorso, per titoli, a:

- un posto della carriera esecutiva;
- tre posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università e degli istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire alla Biblioteca di documentazione pedagogica, via M. Buonarroti n. 10, palazzo Gerini, Firenze, entro il termine

perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione, presso lo stesso istituto, via M. Buonarroti, 10, Firenze, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 11 alle ore 13 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.

87A8676

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna.

E indetto — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — pubblico concorso, per titoli, a:

- un posto della carriera direttiva amministrativa;
- tre posti della carriera di concetto amministrativa;
- due posti della carriera esecutiva;
- due posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università e degli istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Sardegna presso la sovrintendenza scolastica regionale per la Sardegna, viale Regina Margherita n. 6, Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione, presso lo stesso istituto, viale Regina Margherita n. 6, Cagliari, nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

87A8677

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 229 del 1° ottobre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Comune di S. Angelo dei Lombardi: Concorso pubblico di idea per il progetto di sistemazione urbanistica di via IV Novembre e via Ginestreto.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna. 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fittungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallò, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221